

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura

(Regolamento MPA)

Edizione 3

Valido dal 01.01.2024

Coordinate di contatto
dell'organo esecutivo

Fondazione MPA Pittura e gessatura
Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen
T 044 244 41 50
malergipser@vrmservices.ch
www.vrm-malergipser.ch

Avvertenza:

Fa fede la versione tedesca del Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (Regolamento MPA).
Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni altra informazione fornita in relazione al diritto alle prestazioni di una persona interessata nel quadro dell'MPA Pittura e gessatura.
Ove non espressamente indicato, le designazioni relative a persone e funzioni nonché le disposizioni del presente regolamento sono da intendersi riferite indistintamente a tutti i generi.

Parti contraenti



Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori

Oberwiesenstrasse 2
8304 Wallisellen
T 043 233 49 00
info@smgv.ch
www.smgv.ch/it



**Die Gewerkschaft.
Le Syndicat.
Il Sindacato.**

Sindacato Unia

Weltpoststrasse 20
3000 Bern 16
031 350 21 11
info@unia.ch
www.unia.ch



Sindacato Syna

Römerstrasse 7
4601 Olten
T 044 279 71 71
info@syna.ch
www.syna.ch

Sommario

1	Parte generale	5
1.1	Obiettivo	5
1.2	Principi	5
2	Campo di applicazione	6
2.1	Aziende e lavoratrici e lavoratori assoggettati	6
2.2	Assoggettamento volontario	6
3	Finanziamento	7
3.1	Provenienza dei fondi	7
3.2	Misure a garanzia del fabbisogno finanziario	7
3.3	Salario determinante (reddito determinante) per il calcolo dei contributi	8
3.4	Importo dei contributi	9
3.5	Riscossione dei contributi	9
4	Prestazioni	10
4.1	Principi	10
4.2	Tipologie di prestazioni	11
4.3	Rendita transitoria	11
4.4	Contributo di risparmio LPP supplementare	13
4.5	Verifica del diritto, presentazione della domanda	14
4.6	Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa	15
4.7	Prestazioni in caso di invalidità della persona avente diritto	16
4.8	Prestazioni in caso di decesso della persona avente diritto	16
4.9	Prestazioni sostitutive per casi di rigore	17
4.10	Coordinamento con prestazioni di altre assicurazioni sociali	17
4.11	Controllo e sospensione di una rendita transitoria corrente	17
5	Procedura di versamento, obbligo di notifica	18
5.1	Versamento, persone beneficiarie del versamento	18
5.2	Obbligo di notifica	18
5.3	Versamenti indebiti	19
6	Esecuzione	19
6.1	Controlli	19
7	Disposizioni finali	19
7.1	Modifiche del presente regolamento	19
7.2	Entrata in vigore	19
8	Appendice	20
Appendice 1	Contributi alle spese amministrative	20
Appendice 2	Direttiva sulla gestione dei ricorsi	21
Appendice 3	Computo degli impieghi nel ramo pittura e gessatura presso la Fondazione Resor	22
Appendice 4	Computo di impieghi nel ramo dell'involucro edilizio	23
9	Indice analitico alfabetico	24

Elenco delle abbreviazioni

AINF NP	Assicurazione contro gli infortuni non professionali
CCL	Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura
CCL MPA	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
CO	Codice delle obbligazioni
Età di riferimento	Momento del pensionamento ordinario
Fondazione MPA	Fondazione Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
MPA	Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (MPA Pittura e gessatura)
Regolamento MPA	Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (MPA Pittura e gessatura)

In attuazione dell'atto costitutivo della Fondazione MPA e nel rispetto del Contratto collettivo di lavoro MPA Pittura e gessatura (CCL MPA), il Consiglio di fondazione emana il seguente «Regolamento concernente le prestazioni e i contributi per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura (Regolamento MPA)»:

1 Parte generale

1.1 Obiettivo

- 1.1.1 Il presente regolamento disciplina, sulla base del CCL MPA, il pensionamento anticipato volontario nel ramo pittura e gessatura nei 5 anni che precedono il compimento dell'età di riferimento AVS e prevede un ammortamento finanziario per questi anni di transizione.
- 1.1.2 Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, il regolamento definisce il finanziamento, le prestazioni, le condizioni e l'attuazione del Modello di pensionamento anticipato (MPA).

1.2 Principi

- 1.2.1 La Fondazione MPA è un'istituzione nazionale separata dagli istituti di previdenza statali e privati. La fondazione è istituita e gestita in modo indipendente e complementare rispetto ad altre istituzioni sociali e soluzioni previdenziali per la vecchiaia.

La fondazione è un ente frutto del partenariato sociale tra i datori di lavoro e le lavoratrici e i lavoratori del ramo svizzero della pittura e della gessatura, rappresentati dall'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG) da una parte e dai sindacati Unia e Syna dall'altra.

Il pensionamento anticipato e segnatamente le prestazioni volte a garantirlo dipendono dai fondi disponibili. Onde garantire un'adeguata evoluzione finanziaria, la Fondazione MPA si avvale di un controlling.

2 Campo di applicazione

2.1 Aziende e lavoratrici e lavoratori assoggettati

- 2.1.1 Il presente regolamento è valido per le aziende e le categorie di lavoratrici e lavoratori che sottostanno al CCL MPA e per le quali il CCL MPA trova applicazione in virtù dell'obbligatorietà generale.
- 2.1.2 Ulteriori aziende e categorie di lavoratrici e lavoratori possono aderire al presente regolamento per mezzo di un altro CCL nonché tramite l'obbligatorietà generale di quest'ultimo, previo consenso delle parti contraenti del CCL MPA e del Consiglio di fondazione.
- 2.1.3 L'assoggettamento al campo di applicazione del CCL MPA o la dichiarazione scritta di adesione a quest'ultimo producono gli effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione MPA.

2.2 Assoggettamento volontario

- 2.2.1 Le persone escluse dal campo di applicazione personale ai sensi dell'art. 3 CCL MPA, attive in aziende con categorie di lavoratrici e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione personale del CCL MPA o dell'obbligatorietà generale del CCL MPA, sono considerate affiliate alla Fondazione MPA se l'azienda sottoscrive per loro un accordo globale di assoggettamento volontario in virtù dell'art. 4 CCL MPA.
- 2.2.2 L'assoggettamento volontario di persone ai sensi del punto 2.2.1 viene effettuato dalla Fondazione MPA su esplicita richiesta dell'azienda. L'assoggettamento volontario è regolato per iscritto nell'ambito di un accordo di assoggettamento tra la Fondazione MPA e l'azienda.

La Fondazione MPA può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti per esaminare la domanda dell'azienda.

- 2.2.3 Il pagamento volontario dei contributi senza accordo di assoggettamento sottoscritto non dà diritto a future prestazioni.
- 2.2.4 Per i gruppi di persone di cui all'art. 3 lett. d) ed e) CCL MPA, l'assoggettamento volontario ai sensi dell'art. 4.1 CCL MPA non è possibile dopo il compimento del 55° anno di età. La fondazione può inoltre subordinare un assoggettamento volontario prima del 55° anno di età alla capacità della persona richiedente di soddisfare le condizioni per la riscossione delle prestazioni ai sensi dell'art. 14 CCL MPA.

L'assoggettamento volontario dell'azienda per le persone rimanenti ai sensi dell'art. 2.2.1 del presente regolamento è possibile a livello globale, anche se singole persone sono escluse dall'assoggettamento volontario ai sensi dell'art. 3 lett. d) ed e) CCL MPA.

In ogni caso, ai fini della riscossione delle prestazioni per loro trovano applicazione le condizioni di cui all'art. 14 CCL MPA.

- 2.2.5 Un accordo di assoggettamento volontario può essere disdetto non prima di una durata fissa di 5 anni. Se in tale data sono ancora in essere rendite transitorie per dipendenti dell'azienda assoggettata, la durata dell'accordo di assoggettamento viene prorogata fino alla fine dell'anno in cui decade l'ultima rendita transitoria.

3 Finanziamento

3.1 Provenienza dei fondi

- 3.1.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono dai contributi dei datori di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della fondazione.
- 3.1.2 Eventuali eccedenze provenienti da contratti assicurativi vengono accreditate sul conto annuale corrente della fondazione MPA.
- 3.1.3 Il finanziamento viene effettuato in base al sistema di ripartizione dei capitali di copertura. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le rendite transitorie previste dal regolamento, i contributi di risparmio LPP (oltre a eventuali contributi di rischio, costi amministrativi e contributi al Fondo di garanzia) ed eventuali prestazioni sostitutive per casi di rigore nonché i costi amministrativi della Fondazione MPA.
- 3.1.4 Le parti contraenti del CCL MPA controllano a cadenza regolare, sulla base delle constatazioni e/o delle notifiche della Fondazione MPA, la necessità di adottare misure per il mantenimento di un sufficiente grado di copertura ai sensi dell'art. 11 CCL MPA. Ciascuna parte contraente del CCL MPA nonché la Fondazione MPA possono esigere che vengano avviate trattative in virtù dell'art.11 CCL MPA entro un mese dal loro annuncio notificato per iscritto.
- 3.1.5 Il conto annuale della Fondazione MPA deve essere redatto nel rispetto delle norme generalmente riconosciute in materia di presentazione dei conti. Costituiscono fondi liberi i fondi che restano quando le entrate della Fondazione MPA sono state utilizzate per adempiere la totalità degli obblighi della stessa, ivi inclusa la costituzione di eventuali riserve e accantonamenti.
- 3.1.6 La decisione circa l'utilizzo di eventuali fondi liberi della fondazione spetta al Consiglio di fondazione.

3.2 Misure a garanzia del fabbisogno finanziario

- 3.2.1 Onde garantire un'adeguata evoluzione finanziaria, ai sensi dell'art. 10 CCL MPA trovano applicazione le seguenti regole di base per la pianificazione finanziaria e il controllo:
- a) è necessario elaborare ed effettuare su base periodica analisi statistiche precise sulla struttura di età delle collaboratrici e dei collaboratori nonché sullo sviluppo di quest'ultima;
 - b) il flusso finanziario deve essere monitorato in modo costante e sistematico. È inoltre necessario richiedere alle parti del CCL MPA l'attuazione di eventuali provvedimenti che si rendano necessari.
- 3.2.2 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, su richiesta del Consiglio di fondazione le parti del CCL MPA negoziano:
- a) a) la riduzione delle prestazioni;
 - b) b) la riscossione di contributi più elevati.
- 3.2.3 Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Il Consiglio di fondazione è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti contraenti del CCL MPA.

3.3 Salario determinante (reddito determinante) per il calcolo dei contributi

3.3.1 Il salario determinante per il calcolo dei contributi è il salario annuo soggetto alla LAINF. Il contributo è dovuto anche dai beneficiari di rendite transitorie sul reddito residuo da attività lucrativa. Per le persone che continuano a lavorare oltre l'età di riferimento AVS non è dovuto alcun contributo.

3.3.2 Entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'azienda è tenuta a comunicare alla Fondazione MPA, per iscritto o per via elettronica, i salari annui determinanti del personale che sottostà al CCL MPA. Concretamente notifica la massa salariale annua soggetta alla LAINF, eventualmente rettificata per tenere conto delle persone non assoggettate (cfr. anche punto 3.3.1).

Anche le aziende che per il periodo di conteggio interessato non hanno occupato personale assoggettato al CCL, sono tenute a confermarlo annualmente alla fondazione per iscritto o per via elettronica.

Notificando la propria massa salariale annua soggetta alla LAINF, l'azienda riconosce il proprio assoggettamento al CCL MPA e con esso il suo obbligo contributivo per il personale assoggettato a titolo obbligatorio o a titolo volontario tramite accordo.

3.3.3 Per le lavoratrici e i lavoratori assoggettati volontariamente in virtù dell'art. 4. CCL MPA, l'azienda è tenuta a comunicare alla Fondazione MPA la massa salariale annua soggetta alla LAINF entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento.

3.3.4 Per le persone assoggettate a titolo volontario in virtù dell'art. 4. CCL MPA, l'azienda comunica alla Fondazione MPA entro il 31 gennaio, per iscritto o per via elettronica, la massa salariale annua soggetta all'AVS o il reddito annuo soggetto all'AVS, ma al massimo il salario massimo LAINF. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento. In assenza di tale notifica, i contributi vengono riscossi sulla base del salario massimo LAINF in vigore.

Un «salario corrispondente agli usi professionali e locali (SUL)» eventualmente pattuito con la SUVA non vale né come base per la riscossione dei contributi né come parametro per il calcolo delle prestazioni regolamentari.

3.3.5 In caso di mancata presentazione della notifica salariale entro i termini previsti ai sensi dei punti 3.3.2 – 3.3.4, l'azienda riceve due solleciti. Con il secondo sollecito viene riscosso un contributo alle spese amministrative conformemente all'Appendice 1 al presente regolamento.

Qualora, malgrado il sollecito l'azienda non notifichi la massa salariale determinante, l'organo esecutivo provvede a stimare l'azienda sulla base di valori empirici, applicando una maggiorazione del 25%, e i contributi vengono fatturati su tale base.

3.3.6 Le aziende assoggettate sono tenute a notificare immediatamente alla fondazione, per iscritto o per via elettronica, tutti i fatti che determinano variazioni significative a livello di riscossione dei contributi (trasferimento della sede, cessazione dell'attività, modifica della forma giuridica ecc.).

3.3.7 Qualora a posteriori emerga che la massa salariale di un'azienda, stimata o notificata, sia troppo bassa, la Fondazione MPA addebita retroattivamente all'azienda i contributi mancanti, maggiorati di un interesse di mora annuo del 5% a decorrere dalla data di scadenza del rispettivo contributo annuo (31 marzo dell'anno seguente). Viene inoltre addebitato un contributo alle spese amministrative conformemente all'Appendice 1 al presente regolamento.

- 3.3.8 Le correzioni delle masse salariali dichiarate o stimate possono essere fatte valere dal datore di lavoro con conseguenze monetarie ai sensi dell'Appendice 1 al presente regolamento entro un periodo massimo di 5 anni dalla conclusione dell'anno civile di riferimento.
- 3.3.9 Oltre ai dati salariali, per motivi di ordine statistico la Fondazione MPA può richiedere all'azienda assoggettata di fornire a cadenza annuale i dati relativi alla propria struttura aziendale e salariale, in particolare con riferimento alle collaboratrici e ai collaboratori che in un futuro prossimo si ritiene possano avvalersi delle prestazioni della Fondazione MPA.

3.4 Importo dei contributi

- 3.4.1 Il contributo complessivo corrisponde all'1,70% del salario determinante ai sensi del punto 3.3.
- 3.4.2 Contributi a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
 - 3.4.2.1 Il contributo a carico delle lavoratrici e dei lavoratori corrisponde allo 0,85% del salario determinante.
 - 3.4.2.2 Il datore di lavoro deduce i contributi da ogni salario corrisposto, laddove non sia prevista una diversa modalità di riscossione. È ammessa una ripartizione più favorevole per le lavoratrici e i lavoratori.
- 3.4.3 Contributi a carico del datore di lavoro
 - 3.4.3.1 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85% del salario determinante.
 - 3.4.3.2 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA il contributo complessivo corrispondente all'1,70% del salario determinante ai sensi del punto 3.3.

3.5 Riscossione dei contributi

- 3.5.1 L'azienda deve versare almeno il 67% dei contributi annuali calcolati entro il 30 settembre di ogni anno. I contributi annuali sono calcolati e riscossi sulla base delle masse salariali complessive notificate o stimate dell'anno precedente.
- 3.5.2 L'importo residuo dei contributi viene calcolato e fatturato ogni anno all'azienda con scadenza al 31 marzo sulla base della somma dei salari annui determinanti.

Se dal conteggio finale risulta un saldo a favore dell'azienda rispetto all'importo dell'acconto dell'anno precedente, tale saldo sarà riportato nell'anno successivo, ad eccezione del caso in cui l'azienda ne richieda il pagamento.

Se all'azienda non vengono addebitati i corrispondenti contributi, il saldo trattenuto sarà versato alla stessa senza interessi.

- 3.5.3 Dopo il superamento della data di scadenza ai sensi del punto 3.5.2, all'azienda viene trasmesso un promemoria di pagamento e, in caso di nuovo inadempimento, un sollecito, con il quale verrà addebitato un contributo alle spese amministrative ai sensi dell'Appendice 1 del presente regolamento.
- 3.5.4 Allo scadere del termine di pagamento indicato nel sollecito viene avviata l'esecuzione ordinaria. I costi per le ulteriori misure adottate nel procedimento d'incasso vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione. I rela-

tivi importi sono fissati nell'Appendice 1 al presente regolamento. Con l'avvio della procedura di esecuzione, il datore di lavoro deve alla Fondazione MPA, oltre alle spese sostenute, un interesse di mora del 5% a partire dalla data di scadenza del credito insoluto.

- 3.5.5 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di convenire o prevedere modalità diverse per la riscossione dei contributi, purché siano equivalenti nel risultato.

4 Prestazioni

4.1 Principi

- 4.1.1 L'importo delle prestazioni regolamentari è determinato in funzione delle disposizioni previste dal regolamento in vigore alla data d'inizio delle prestazioni.
- 4.1.2 La data d'inizio della prestazione per una rendita transitoria corrisponde sempre al primo giorno di un mese.
- 4.1.3 La corresponsione della rendita transitoria termina nel mese in cui la persona avente diritto compie l'età di riferimento AVS.
- 4.1.4 L'età determinante per la prestazione è l'età esatta, espressa in anni e mesi, della persona richiedente al momento del primo versamento della rendita transitoria. La prima data utile per la fruizione delle prestazioni è il primo giorno del mese 5 anni prima del compimento dell'età di riferimento AVS.
- 4.1.5 In virtù del punto 3.3.1 e fatti salvi i punti 4.1.6 – 4.1.11, per tutta la durata della corresponsione di una rendita transitoria il salario mensile determinante è il salario mensile ordinario corrisposto prima della prima riscossione della rendita transitoria (13ma mensilità pro rata temporis inclusa e supplementi e indennità per ore supplementari esclusi).

Tale salario corrisponde tuttavia al massimo a 3,3 volte la rendita AVS mensile massima (riferita a un grado di occupazione del 100%).

- 4.1.6 Se, in casi eccezionali e giustificati, la persona avente diritto percepiva un salario orario, quest'ultimo (13ma pro rata temporis inclusa) viene convertito nel salario mensile determinante per la prestazione calcolando il salario relativo al totale delle ore di lavoro annuali previsto nel CCL per il ramo pittura e gessatura e dividendo il risultato per 12. In caso di variazioni del salario orario superiori al 10%, trova applicazione il punto 4.1.8.
- 4.1.7 Al momento della presentazione della domanda, oltre al salario mensile corrente ai sensi del punto 4.1.5, all'organo esecutivo vanno comunicati anche i salari mensili ordinari dei 3 anni precedenti. Se tra il salario mensile corrente e uno dei salari mensili dei 3 anni precedenti esiste una variazione superiore al 10% a parità di grado di occupazione, è considerato salario mensile determinante per la prestazione la media del salario mensile corrente e dei salari mensili dei 3 anni precedenti.
- 4.1.8 Se tra il grado di occupazione massimo e il grado di occupazione minimo degli ultimi 15 anni precedenti la fruizione di una rendita transitoria vi è una variazione superiore al 20%, il salario mensile determinante per la prestazione viene calcolato, a complemento del punto 4.1.5, come segue:
- a) il grado di occupazione medio sull'arco di 15 anni viene calcolato dividendo la somma dei gradi di occupazione annui per 15;

- b) nella retribuzione con salario orario, il grado di occupazione medio annuo viene calcolato in base al rapporto tra le ore effettivamente retribuite e le ore di lavoro annue ai sensi del CCL per il ramo pittura e gessatura.

Il salario mensile corrente determinante per la prestazione viene estrapolato per un grado di occupazione del 100% e moltiplicato per il grado di occupazione (in percentuale) medio ottenuto.

- 4.1.9 Per il personale con comprovata occupazione stagionale che ha lavorato per oltre 15 anni in un'azienda assoggettata per almeno 6 mesi e almeno 1000 ore (lorde) l'anno, trova applicazione per analogia il punto 4.1.8. In tal caso il grado di occupazione risulta dal rapporto tra la durata annua di soggiorno dell'impiego stagionale e l'intero anno.
- 4.1.10 Per la collaboratrice o il collaboratore che presenta un'invalidità parziale al momento della fruizione della prestazione, il salario mensile determinante per la prestazione è l'ultimo salario percepito prima dell'invalidità. Qualora negli ultimi 15 anni prima della riscossione della prestazione il grado d'invalidità abbia subito variazioni, trova applicazione per analogia il punto 4.1.8.
- 4.1.11 Con l'inizio delle prestazioni della Fondazione MPA, la persona avente diritto deve ridurre o cessare in modo definitivo e permanente la propria attività lucrativa. Fanno eccezione i guadagni accessori realizzati regolarmente da più di 3 anni prima dell'inizio della rendita transitoria. Questi guadagni possono essere proseguiti mantenendo lo stesso ricavo finanziario, ma non con un ricavo maggiore.

4.2 Tipologie di prestazioni

4.2.1 La Fondazione MPA eroga esclusivamente le seguenti prestazioni MPA:

- a) rendite transitorie mensili – punto 4.3
- b) contributo di risparmio LPP supplementare – punto 4.4
- c) prestazioni sostitutive per casi di rigore – punto 4.9

4.2.2 Ad eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi del punto 4.9, di norma le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di stabilire eccezioni.

4.3 Rendita transitoria

4.3.1 L'importo della rendita transitoria mensile è definito sulla base dei seguenti due elementi:

- a) la parte della rendita di vecchiaia AVS minima, in vigore al momento della prima riscossione delle prestazioni, corrispondente alla riduzione del grado di occupazione,
- b) più il 50% del salario mensile determinante per la prestazione ai sensi del punto 4.1.5, perso a causa della riduzione del grado di occupazione.

4.3.2 L'importo del salario mensile determinante per la prestazione (punto 4.1.5) al momento della prima riscossione delle prestazioni e le componenti delle prestazioni (punto 4.3.1) determinano una percentuale massima delle prestazioni di cui la persona beneficiaria può fruire nell'arco dell'intera durata della rendita di massimo 5 anni. L'importo massimo della prestazione corrisponde a 24 rendite transitorie mensili non ridotte ai sensi del punto 4.3.1. Per ogni ulteriore aumento delle prestazioni, gli importi già fruiti vengono detratti dall'importo massimo delle prestazioni.

L'importo percentuale massimo della prestazione viene calcolato utilizzando la seguente formula di calcolo:

$$\frac{24 \times (\text{rendita di vecchiaia AVS mensile minima} + 50\% \text{ del salario mensile determinante per la prestazione})}{\text{salario mensile determinante per la prestazione}}$$

4.3.3 La prima data utile per la fruizione di una rendita transitoria non ridotta ai sensi del punto 4.3.1 è il primo giorno del mese a 2 anni di distanza dal compimento dell'età di riferimento AVS . La durata massima di una rendita transitoria non ridotta è pertanto di 24 mesi.

In caso di fruizione anticipata, come indicato nella seguente tabella (cfr. anche Appendice 1 al CCL MPA), per le riduzioni del grado di occupazione superiori a quelle previste nella corrispondente età valgono le seguenti riduzioni delle prestazioni:

Inizio delle prestazioni in anni e mesi fino al compimento dell'età di riferimento AVS ^{a) + b)}		Riduzione massima consentita del grado di occupazione senza riduzione della rendita transitoria al momento della prima fruizione delle prestazioni
Dal	al	
5 anni	4 anni e 1 mese	40,00%
4 anni	3 anni e 1 mese	50,00%
3 anni	2 anni e 1 mese	66,67%
2 anni	3 mesi ^{c)}	100%

a) ai sensi dell'art. art. 15.2 CCL MPA

b) l'età di riferimento AVS è raggiunta il primo giorno del mese successivo al mese in cui viene compiuto il relativo anno di età

c) una fruizione di durata inferiore a 3 mesi non è possibile

La persona beneficiaria delle prestazioni resta libera di optare per una riduzione superiore del grado di occupazione, accompagnata da una decurtazione della rendita transitoria.

4.3.4 La fruizione delle prestazioni è possibile a partire da una riduzione minima pari al 20% dell'attività lavorativa, dell'orario di lavoro annuo risp. del reddito nell'azienda assoggettata. Del pari è possibile optare per un'interruzione dell'attività lavorativa ripetuta nell'arco dell'anno pari a una percentuale uguale o superiore al 20% dell'orario di lavoro annuale.

Ad eccezione della riduzione totale, ogni singola riduzione del grado di occupazione deve essere effettuata nell'ordine di dieci punti percentuali interi. Per ogni ulteriore riduzione deve inoltre essere presentata una nuova domanda. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di stabilire eccezioni.

L'importo della rendita transitoria può essere calcolato in modo non vincolante nel calcolatore online della Fondazione MPA (www.vrm-malergipser.ch). Ai fini della fruizione delle prestazioni sono determinanti esclusivamente i valori calcolati e comunicati dall'organo esecutivo.

4.3.5 Ai sensi dell'art. 15.7 CCL MPA, è considerato riduzione del reddito anche l'avvio di un'attività alternativa in un'altra azienda assoggettata che preveda un salario ridotto di almeno il 20%.

4.3.6 Per la durata della corresponsione delle prestazioni, la rendita transitoria viene corrisposta in 12 mensilità uguali, a prescindere dal fatto che la riduzione dell'attività lucrativa della persona avente diritto conduca a una riduzione lineare del salario (distribuita tra i singoli salari mensili) o alla sospensione del pagamento

del salario per un determinato periodo (mesi di interruzione). Si presume che l'azienda continui a versare mensilmente la quota (ridotta) del salario alla lavoratrice o al lavoratore che a seguito della riduzione del grado di occupazione e/o dell'accettazione di una nuova funzione/attività (ai sensi dei punti 4.3.4 e 4.3.5) ha diritto a un salario ridotto.

- 4.3.7 Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell'orario di lavoro prescelta, ma non diminuirla. In tal caso la rendita transitoria viene ricalcolata. In caso di mancato rispetto della riduzione dell'orario di lavoro prescelta trova applicazione il punto 5.3. Le rendite transitorie corrisposte fino a quel momento vengono computate e possono comportare una riduzione della nuova rendita transitoria. A tal fine si rinvia al punto 4.3.2. In ogni caso l'organo esecutivo esegue un calcolo che illustra in modo dettagliato alla persona avente diritto il nuovo importo della prestazione.
- 4.3.8 Fino al raggiungimento dell'età di riferimento AVS la rendita transitoria non viene adeguata né a un eventuale rincaro né ad eventuali aumenti salariali. Nella misura consentita dai mezzi finanziari della Fondazione MPA, il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare adeguamenti straordinari delle rendite correnti.

4.4 Contributo di risparmio LPP supplementare

- 4.4.1 Il contributo di risparmio LPP supplementare di cui al punto 4.2.1 lett. b) ammonta al 18% della rendita transitoria erogata, a condizione che oltre alla rendita transitoria MPA, la persona beneficiaria non percepisca o abbia percepito prestazioni di vecchiaia LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di pagamento una tantum alla fine di ogni anno in cui sussiste il diritto a una rendita transitoria (sono fatti salvi accordi divergenti siglati con istituti di previdenza). Alla cessazione dell'obbligo di erogazione delle prestazioni in seguito a pensionamento o decesso viene effettuato un pagamento finale pro rata. Laddove non stabilito diversamente, tutte le disposizioni vigenti per la corresponsione di una rendita transitoria si applicano per analogia al contributo di risparmio supplementare.
- 4.4.2 Il contributo di risparmio supplementare viene corrisposto ai sensi dei punti 5.1.4 – 5.1.5.
- 4.4.3 Se la persona avente diritto è ancora assicurata ai sensi della LPP, il datore di lavoro deve fornire la prova del pagamento del contributo di risparmio supplementare. L'organo esecutivo richiede le informazioni a tal fine necessarie ed è autorizzato a svolgere i relativi chiarimenti con l'istituto di previdenza LPP dell'azienda assoggettata. Se la persona beneficiaria di una rendita transitoria percepisce anche prestazioni di vecchiaia LPP anticipate (rendita o capitale) dall'istituto di previdenza della sua azienda, viene meno il versamento del contributo di risparmio LPP supplementare da parte della Fondazione MPA.
- 4.4.4 In caso di pensionamento anticipato completo, ove possibile la LPP viene proseguita nell'istituto di previdenza dell'azienda. Il datore di lavoro è tenuto a verificare la possibilità di proseguire l'assicurazione LPP nell'istituto di previdenza dell'azienda. In caso di dubbi, è tenuto a informare in tempo utile l'organo esecutivo, affinché quest'ultimo possa procedere ai dovuti accertamenti.
- 4.4.5 Se, nonostante gli sforzi del datore di lavoro e contrariamente alla volontà espressa dal datore di lavoro e dalla lavoratrice o dal lavoratore o in caso di disoccupazione al momento della domanda, prima dell'erogazione delle prestazioni non è possibile proseguire la copertura assicurativa LPP presso l'istituto di previdenza dell'ultimo datore di lavoro, il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità del versamento.

I dettagli devono essere disciplinati tra la persona richiedente e la fondazione nel quadro del processo di presentazione della domanda.

- 4.4.6 Oltre al contributo di risparmio LPP dovuto, la Fondazione MPA si fa carico di tutte le restanti spese sorte in relazione alla prosecuzione della copertura assicurativa ai sensi dei punti 4.4.4 o 4.4.5, a condizione che queste siano state convenute tra l'istituto di previdenza dell'azienda e la fondazione.

4.5 Verifica del diritto, presentazione della domanda

- 4.5.1 Hanno diritto alle prestazioni le collaboratrici e i collaboratori delle aziende assoggettate al CCL MPA, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) compiono l'età di riferimento AVS entro 5 anni o meno e
- b) d'intesa con l'azienda assoggettata riducono nella misura minima richiesta la propria attività lavorativa e/o la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e
- c) per almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente, hanno lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA e
- d) al momento della corresponsione delle prestazioni hanno un'abilità al lavoro corrispondente al rapporto di lavoro in corso.

Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA né l'assoggettamento volontario al CCL MPA.

Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato sorge esclusivamente su richiesta della persona avente diritto.

- 4.5.2 Per le persone assoggettate a titolo volontario in virtù dell'art. 4.2 CCL MPA trovano applicazione le condizioni che risultano dal combinato disposto del punto 4.5.1 e dell'art. 14.3 CCL MPA.
- 4.5.3 Per le persone assoggettate a titolo volontario in virtù dell'art. 4.3 CCL MPA trovano applicazione le condizioni che risultano dal combinato disposto del punto 4.5.1 e dell'art. 14.4 CCL MPA.
- 4.5.4 Onde ricevere le prestazioni, la persona avente diritto deve presentare un'apposita domanda alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa. La stessa considerazione vale anche per l'adeguamento di una rendita transitoria corrente in caso di ripetuta riduzione del grado di occupazione. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene interamente comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione della persona richiedente tutta la documentazione necessaria.
- 4.5.5 La presentazione di una domanda sulla base di una riduzione salariale non riconducibile a una riduzione del grado di occupazione o all'accettazione di una nuova funzione/attività comprovabile all'interno dell'azienda richiede una motivazione speciale.
- 4.5.6 La Fondazione MPA disciplina i dettagli per la presentazione della domanda e li comunica alle aziende assoggettate e alle persone aventi diritto attraverso adeguati mezzi d'informazione. I relativi moduli e promemoria sono disponibili all'indirizzo www.vrm-malergipser.ch.

4.5.7 Ai fini della durata dell'occupazione di cui al punto 4.5.1 lett. c) vengono computati anche i periodi in cui la lavoratrice o il lavoratore ha lavorato presso un'azienda assoggettata al CCL MPA tramite un'agenzia di collocamento, a condizione che la funzione svolta nell'azienda rientri nel campo di applicazione personale del CCL MPA e che per il periodo in oggetto siano stati versati i contributi alla Fondazione MPA ai sensi del punto 3.4.

4.5.8 Una disoccupazione superiore a due anni nell'arco degli ultimi sette anni prima della riscossione delle prestazioni fa venir meno il diritto a una rendita transitoria. I periodi di fruizione di indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato sono equiparati alla disoccupazione.

I singoli casi in tale ambito vanno esaminati e decisi dal Consiglio di fondazione, a condizione che siano soddisfatti i restanti requisiti per il versamento della prestazione.

4.5.9 Di norma la durata occupazionale di sette anni di cui al punto 4.5.1 lett. c) non è considerata interrotta da un congedo non retribuito qualora risultino soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il congedo non retribuito ha avuto una durata non superiore a sei mesi;
- b) dopo il congedo non retribuito la lavoratrice o il lavoratore ha ripreso l'attività presso lo stesso datore di lavoro e sono stati rispettati i termini di disdetta di riferimento;
- c) durante il congedo non retribuito la lavoratrice o il lavoratore non ha svolto attività retribuite;
- d) nell'anno civile in cui ha fruito del congedo non retribuito, la lavoratrice o il lavoratore può dimostrare di aver lavorato almeno al 50% in un'azienda assoggettata al CCL MPA.

4.5.10 Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce l'importo definitivo della rendita transitoria. La fondazione comunica per iscritto la sua decisione alla persona richiedente e al suo datore di lavoro.

4.5.11 Nel caso in cui la domanda venga parzialmente o integralmente respinta, la decisione deve essere corredata di una motivazione scritta.

4.5.12 La persona richiedente può sottoporre la decisione all'esame del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e corredate di eventuali prove. I dettagli sono disciplinati nell'Appendice 2 al presente regolamento.

4.5.13 È fatto salvo l'esame delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e di sorveglianza.

4.6 Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa

4.6.1 A seguito della cessazione definitiva dell'attività lavorativa, in linea di principio è consentito lo svolgimento di un'attività assoggettata al CCL MPA all'interno della stessa azienda oppure – laddove non possibile – in un'altra azienda che sottostà al campo di applicazione del CCL MPA, a condizione che il guadagno derivante da tale attività non superi la soglia d'ingresso LPP.

4.6.2 È altresì consentito, senza decurtazione delle prestazioni, svolgere un'attività a titolo dipendente o indipendente che preveda una retribuzione massima di CHF 12'000 per anno civile.

4.6.3 Vanno osservate le seguenti disposizioni:

- a) è determinante il salario soggetto all'AVS dell'attività consentita, ivi incluse la tredicesima mensilità, l'indennità per le vacanze e l'indennità per giorni festivi;
- b) il periodo di controllo corrisponde sempre a un anno civile intero; nel caso in cui la rendita transitoria abbia inizio o fine nel corso dell'anno civile, il guadagno consentito viene calcolato pro rata;
- c) i punti 4.6.1 e 4.6.2 non sono cumulabili. Nel caso in cui si verificano entrambi i casi ha validità il limite massimo di cui punto 4.6.1.

4.7 Prestazioni in caso di invalidità della persona avente diritto

4.7.1 Se alla persona beneficiaria di una rendita transitoria viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'AI prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, è necessario darne comunicazione all'organo esecutivo.

4.7.2 Nel caso in cui la persona beneficiaria di una rendita transitoria diventi invalida a causa di malattia o infortunio prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo. In caso di sovraindennizzo ai sensi della LPGA risultante dalle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata.

La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi della LPGA, è possibile la decurtazione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.

4.7.3 Nel caso in cui al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità la persona avente diritto non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, per la parte di salario relativa all'invalidità non sorge alcun diritto alla suddetta rendita transitoria neanche nell'arco dei 5 anni che precedono l'età di riferimento AVS.

In caso d'invalidità parziale, sulla parte residua del salario continuano a essere dovuti i contributi. In tal modo, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale a una rendita transitoria.

4.7.4 Il contributo di risparmio supplementare di cui al punto 4.4 continua a essere corrisposto nel quadro delle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza LPP presso il quale è assicurata la persona invalida o parzialmente invalida beneficiaria delle prestazioni MPA. L'organo esecutivo chiarisce questi aspetti con l'istituto di previdenza LPP interessato. Qualora non sia possibile continuare a corrispondere il contributo di risparmio supplementare, viene meno tale diritto per la persona avente diritto alle prestazioni.

4.8 Prestazioni in caso di decesso della persona avente diritto

4.8.1 In caso di decesso di una persona beneficiaria di prestazioni MPA, i superstiti ne danno tempestiva comunicazione all'organo esecutivo. Si richiede di allegare una copia dell'atto di morte ufficiale.

4.8.2 In caso di decesso di una persona beneficiaria di prestazioni MPA prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, il diritto alle prestazioni MPA cessa alla fine del mese del decesso. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le prestazioni pagate in eccesso a causa di una notifica tardiva.

4.8.3 In caso di decesso di una persona beneficiaria di prestazioni MPA, il diritto al contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 cessa alla fine del mese del decesso.

4.8.4 Se al momento del decesso la persona avente diritto non ha ancora percepito alcuna prestazione MPA o fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento.

4.9 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

4.9.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore le lavoratrici e i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti

- a) hanno compiuto il 55° anno di età, ma non hanno ancora raggiunto il 60° anno di età,
- b) per 15 anni, di cui gli ultimi 7 ininterrottamente, hanno lavorato in una o più aziende che rientrano nel campo di applicazione del CCL MPA e
- c) hanno cessato in modo definitivo e contro la loro volontà l'attività nel ramo pittura e gessatura (p.es. per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

4.9.2 La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un'indennità erogata sotto forma di versamento unico all'istituto di previdenza ai sensi dell'LPP/LFLP dell'avente diritto. Di norma essa ammonta a CHF 1000.00 per ogni anno in cui la persona avente diritto ha lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL MPA. È previsto un tetto massimo di 15 indennità annue.

4.9.3 L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore nonché l'importo della stessa vengono stabiliti nel singolo caso e in via definitiva dal Consiglio di fondazione. È escluso il pagamento in contanti.

4.9.4 L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

4.10 Coordinamento con prestazioni di altre assicurazioni sociali

4.10.1 Nella misura in cui non siano espressamente previste eccezioni, le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono sussidiarie ad altre prestazioni legali e contrattuali.

4.10.2 Le rendite transitorie derivanti dal pensionamento anticipato completo possono essere cumulate esclusivamente con le rendite dell'AVS e della previdenza professionale, decurtate a seguito del pensionamento anticipato.

4.11 Controllo e sospensione di una rendita transitoria corrente

4.11.1 Con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS cessa qualsivoglia diritto nei confronti della Fondazione MPA.

4.11.2 Al fine di verificare una presunta prestazione ingiustificata di una rendita transitoria, la Fondazione MPA può esigere dall'azienda assoggettata o dalla persona avente diritto le informazioni e i documenti necessari (p.es. certificati di salario). Qualora venga confermata la corresponsione ingiustificata di una rendita transitoria, la sua erogazione viene sospesa immediatamente.

4.11.3 In caso di riattivazione di prestazioni MPA sospese ai sensi del punto 4.11.2, il diritto corrente a prestazioni MPA future può essere decurtato sulla base delle prestazioni MPA già corrisposte.

4.11.4 Con la sospensione della rendita transitoria ai sensi del punto 4.11.2 viene meno anche il diritto al contributo di risparmio LPP supplementare.

5 Procedura di versamento, obbligo di notifica

5.1 Versamento, persone beneficiarie del versamento

5.1.1 La persona beneficiaria di una rendita transitoria ai sensi del punto 4.3 è in ogni caso la persona avente diritto. In linea di principio, il versamento di un contributo di risparmio LPP supplementare ai sensi del punto 4.4 o di una prestazione sostitutiva per casi di rigore ai sensi del punto 4.9 viene effettuato all'istituto di previdenza LPP cui è affiliata la persona avente diritto al momento della corresponsione della prestazione.

5.1.2 Le rendite transitorie vengono accreditate al più tardi l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese sul conto (bancario/postale) indicato dalla persona beneficiaria. Le prestazioni vengono corrisposte in franchi svizzeri.

Le prestazioni sono versate al domicilio della persona beneficiaria in Svizzera, nell'Unione Europea o nell'AELS. In assenza di detto domicilio o su esplicita richiesta, le prestazioni previdenziali sono versate su un conto in Svizzera designato dalla persona avente diritto o dal suo rappresentante.

Le eventuali spese per il versamento delle prestazioni sono a carico della persona beneficiaria.

5.1.3 Le prestazioni MPA vengono erogate fino alla fine del mese civile in cui la persona avente diritto raggiunge l'età di riferimento AVS.

5.1.4 La Fondazione MPA versa il contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 direttamente all'istituto di previdenza presso il quale la persona beneficiaria della rendita transitoria è affiliata tramite il suo datore di lavoro.

5.1.5 Qualora la regolamentazione di cui al punto 4.4.3 non risulti possibile con l'istituto di previdenza del datore di lavoro, il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità di versamento del contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4.

5.1.6 Il pagamento avviene puntualmente prima della fine di ogni anno in cui viene corrisposta la rendita transitoria, proporzionalmente alla durata del versamento della rendita. Se la rendita transitoria cessa di essere versata in seguito a pensionamento o decesso, il contributo di risparmio supplementare viene versato proporzionalmente sino alla fine del mese che precede il pensionamento o sino alla fine del mese del decesso.

5.2 Obbligo di notifica

5.2.1 La persona avente diritto è tenuta a notificare tempestivamente alla Fondazione MPA tutte le circostanze che possano influire sul diritto a prestazioni MPA, in particolare in relazione all'avvio di un'attività retribuita successiva alla cessazione definitiva dell'attività lucrativa (punto 4.6). Il cambiamento di domicilio o delle coordinate di pagamento deve essere notificato tempestivamente alla Fondazione MPA. Il datore di lavoro deve comunicare all'organo esecutivo l'eventuale cambiamento d'istituto di previdenza LPP.

5.2.2 Su richiesta della Fondazione MPA, la persona avente diritto deve presentare in debita forma un certificato di vita.

5.2.3 In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la Fondazione MPA può sospendere le prestazioni e stabilire un ulteriore termine ragionevole.

5.3 Versamenti indebiti

5.3.1 Chi ottiene indebitamente prestazioni della Fondazione MPA è tenuto a rimborsare tali prestazioni maggiorate di un interesse di mora pari al 5% a decorrere dalla relativa data di versamento. Sono fatti salvi i procedimenti penali.

6 Esecuzione

6.1 Controlli

6.1.1 L'attività di controllo spetta al Consiglio della fondazione MPA Pittura e gessatura. Esso ha facoltà di effettuare tutti i controlli necessari sul rispetto delle disposizioni concernenti l'obbligo di contribuzione e il diritto alla prestazione presso le aziende assoggettate, i relativi istituti di previdenza e i beneficiari delle prestazioni.

6.1.2 Il Consiglio di fondazione può assegnare le attività di controllo a terzi e in particolare alle commissioni paritetiche costituite per l'esecuzione del CCL per il ramo pittura e gessatura.

6.1.3 L'attività di controllo viene indennizzata dalla Fondazione MPA.

7 Disposizioni finali

7.1 Modifiche del presente regolamento

7.1.1 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento previo accordo scritto delle parti contraenti. È fatta salva la competenza del Consiglio di fondazione in materia di misure improrogabili ai sensi dell'art. 11.2 CCL MPA.

7.2 Entrata in vigore

7.2.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce tutte le precedenti versioni e le relative aggiunte.

Approvato ed entrato in vigore per delibera del Consiglio di fondazione

San Gallo, 22 novembre 2023

Consiglio di fondazione della Fondazione MPA Pittura e gessatura

Bruna Campanello
Presidente Consiglio di fondazione

Peter Ziebold
Vicepresidente Consiglio di fondazione

8 Appendice

Appendice 1 Contributi alle spese amministrative

In caso di spese straordinarie, la Fondazione MPA può richiedere all'azienda assoggettata il versamento dei seguenti contributi alle spese amministrative:

1.	Contributo alle spese amministrative per ritardata notifica salariale	CHF 100.00
2.	Contributo alle spese amministrative per la rettifica di conteggi dei contributi a seguito di una correzione della massa salariale	CHF 200.00
3.	Spese di sollecito per il versamento del contributo a carico dell'azienda inadempiente	CHF 100.00
4.	Contributo alle spese amministrative per la definizione di regolamentazioni speciali in caso di contributi arretrati (dilazione, pagamento rateale, piano di ammortamento); viene riscosso in aggiunta ad eventuali interessi di mora	CHF 200.00
5.	Indennità amministrative in caso di procedura di esecuzione a carico dell'azienda inadempiente	CHF 400.00 più le spese dell'ufficio di esecuzione
6.	Le tasse dell'ufficio di esecuzione sono a carico dell'azienda inadempiente	

Appendice 2 Direttiva sulla gestione dei ricorsi

-
1. La direttiva sulla gestione dei ricorsi è basata sul punto 4.5.12 del presente regolamento.

 2. Onde ricevere le prestazioni, la lavoratrice o il lavoratore deve presentare un'apposita domanda alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione, comprovando il suo diritto alla stessa.

 3. Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce l'importo definitivo della rendita transitoria. La fondazione comunica per iscritto la sua decisione alla persona richiedente e al suo datore di lavoro.

 4. La persona richiedente può sottoporre la decisione all'esame del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e corredate di eventuali prove.

 5. Il Consiglio di fondazione verifica il diritto alle prestazioni in occasione della sua seduta successiva. Il Consiglio di fondazione controlla la richiesta rigorosamente sulla base delle disposizioni del CCL e del Regolamento MPA nel ramo pittura e gessatura.

 6. Il Consiglio di fondazione comunica la decisione della verifica per iscritto alla persona richiedente e al suo datore di lavoro.

 7. È fatto salvo l'esame delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e di sorveglianza.

 8. Il foro competente è quello del domicilio svizzero del convenuto o del luogo dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.
-

Appendice 3 Computo di impieghi nel ramo pittura e gessatura presso la Fondazione Resor

1. Computo di impieghi

In deroga all'articolo 14.1 lett. c) CCL MPA Pittura e gessatura e al punto 4.5.1 lett. c) Regolamento MPA Pittura e gessatura, ai fini del calcolo del diritto alle prestazioni vengono computati anche i periodi in cui la persona richiedente ha lavorato in un'azienda rientrante nel campo di applicazione della Convenzione collettiva per il pensionamento anticipato dei rami affini romandi (CCRA).

In caso di dubbio, spetta al Comitato del Consiglio di fondazione esprimersi sul computo. Le questioni in sospeso in materia di assoggettamento vengono chiarite d'intesa con la Fondazione Resor.

2. Entrata in vigore e periodo di validità

La suddetta regolamentazione è entrata in vigore il 01.01.2023 ed è valida fino al 31.12.2023.

Dopo tale data si intende tacitamente rinnovata, fino al momento in cui non venga disdetta da una o entrambe le fondazioni o il CCL MPA o la CCRA giunga a scadenza. Resta in vigore soltanto e fintantoché la Fondazione Resor segua una regolamentazione analoga per le persone richiedenti.

La Fondazione MPA Pittura e gessatura tiene un registro dei contributi delle persone richiedenti non incassati a seguito del computo delle attività rientranti nel campo di applicazione della Fondazione Resor e a sua volta quest'ultima tiene un registro analogo.

Finché le due fondazioni non constateranno un chiaro squilibrio, rinunceranno a una corrispondente compensazione finanziaria.

Appendice 4 Computo di impieghi nel ramo dell'involucro edilizio

1. Computo di impieghi

In deroga all'articolo 14.1 lett. c) CCL MPA Pittura e gessatura e al punto 4.5.1 lett. c) Regolamento MPA Pittura e gessatura, ai fini del calcolo del diritto alle prestazioni vengono computati anche i periodi in cui la persona richiedente ha lavorato in un'azienda rientrante nel campo di applicazione del CCL MPA Involucro edilizio.

In caso di dubbio, spetta al Comitato del Consiglio di fondazione esprimersi sul computo. Le questioni in sospeso in materia di assoggettamento vengono chiarite d'intesa con la Fondazione MPA Involucro edilizio.

2. Entrata in vigore e periodo di validità

La suddetta regolamentazione entra in vigore il 01.01.2024 ed è valida fino al 31.12.2024.

Dopo tale data si intende tacitamente rinnovata, fino al momento in cui non venga disdetta da una o entrambe le fondazioni o uno dei due CCL MPA interessati giunga a scadenza. Resta in vigore soltanto e fintantoché la Fondazione Involucro edilizio segua una regolamentazione analoga per le persone richiedenti.

La Fondazione MPA Pittura e gessatura tiene un registro dei contributi delle persone richiedenti non incassati a seguito del computo delle attività rientranti nel campo di applicazione della Fondazione MPA Involucro edilizio e a sua volta quest'ultima tiene un registro analogo.

Finché le due fondazioni non constateranno un chiaro squilibrio, rinunceranno a una corrispondente compensazione finanziaria.

9 Indice analitico alfabetico

Guida alla consultazione dell'indice alfabetico:

- i numeri indicano i punti del regolamento di primo e secondo livello
- A indica l'appendice

A		P	
Appendice al regolamento	8	Parte generale	1
Attività lavorative consentite dopo la cessazione definitiva dell'attività lavorativa	4.6	Prestazioni	4
Aziende e lavoratrici e lavoratori assoggettati	4.3	Prestazioni in caso di decesso della persona avente diritto	4.8
		Prestazioni in caso di invalidità della persona avente diritto	4.7
		Prestazioni sostitutive per casi di rigore	4.9
C		Principi (parte generale)	1.2
Campo di applicazione	2	Principi (prestazioni)	4.1
Contributi a carico del datore di lavoro	3.4.3	Procedura di versamento, obbligo di notifica	5
Contributi a carico delle lavoratrici e dei lavoratori	3.4.2	Provenienza dei fondi	3.1
Contributi alle spese amministrative	0		
Contributo di risparmio LPP supplementare	4.4	R	
Controllo e sospensione di una rendita transitoria corrente	4.11	Rendita transitoria	4.3
Controlli	6.1	Riscossione dei contributi	3.5
Coordinamento con prestazioni di altre assicurazioni sociali	6.1		
		S	
D		Salario determinante (reddito determinante)	4.8
Direttive sulla gestione dei ricorsi	0		
Disposizioni finali	3.1	T	
		Tipologie di prestazioni	4.2
E			
Entrata in vigore	7.2	V	
Esecuzione	6	Verifica del diritto, presentazione della domanda	4.5
		Versamento, persone beneficiarie del versamento	5.1
F		Versamenti indebiti	5.3
Finanziamento	3		
I			
Importo dei contributi	3.4		
M			
Misure a garanzia del fabbisogno finanziario	3.2		
Modifiche del presente regolamento	7.1		
O			
Obbligo di notifica	5.2		
Obiettivo	1.1		